



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VERBALE N. 07

Seduta della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO in data 28 marzo 2018

nella sede di *Palazzo Ferro Fini*, in VENEZIA

Presidente **Roberto CIAMBETTI**

Consiglieri **Marino FINOZZI**

Massimo GIORGETTI

Stefano VALDEGAMBERI

Andrea BASSI

Simone SCARABEL

Francesca ZOTTIS

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X
X
....	X
X

Assistono **Roberto Valente** - Segretario generale

Carlo Giachetti – Capo servizio affari giuridici e legislativi

Maria Teresa Manoni – Dirigente ufficio attività istituzionali - verbalizzante

La seduta ha inizio alle ore 14.15

1) **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**

Il Presidente, non essendo pervenute osservazioni da parte dei componenti, dichiara approvato il verbale della seduta precedente n. 6 del 27 dicembre 2017.

2) **ARTICOLO 123 DEL REGOLAMENTO: PRIMI CRITERI APPLICATIVI.**

Il Presidente riferisce quanto di seguito:

L'articolo 123 del Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015, stabilisce che *"Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio."*

In considerazione del ricorrere di situazioni nelle quali sono presentati atti ispettivi non conformi alle previsioni regolamentari, per contenuto, struttura o dimensione, si rende opportuno individuare dei criteri condivisi, ai quali il Presidente possa ricorrere per verificarne l'ammissibilità ed esercitare al meglio le proprie prerogative.

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale che precisa che il vaglio di ammissibilità dovrà essere rivolto a verificare la tipicità dell'atto, ovvero la rispondenza tra il contenuto dell'atto stesso e le fattispecie astratte descritte dagli articoli 111 e 113.

Sul punto può essere utile tenere conto, inoltre, della prassi pluridecennale applicata dalla Camera dei deputati ed in particolare a quanto contenuto nella lettera circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996.

Nell'espressione del giudizio di inammissibilità è opportuno pertanto tener presente alcuni aspetti, idonei a rivelare la non conformità dell'atto ispettivo alla sua peculiare natura, che sono dettagliati nell'allegata proposta di determinazione, distribuita ai presenti (all. 1).

Il Segretario ribadisce la necessità che la Presidenza, per il tramite degli uffici preposti, svolga tale attività di verifica, anche e soprattutto a tutela della sfera personale dei singoli e del prestigio dell'istituzione. Non sono ammissibili atti che contengano imputazioni di responsabilità o che siano lesivi del prestigio dell'istituzione.

Ad una richiesta di chiarimenti del consigliere Bassi, il Segretario generale precisa che sono pervenute interrogazioni rivolte alla Giunta regionale, su questioni che riguardano il Consiglio e sulle quali la Giunta non è in grado di rispondere.

Interviene la consigliera Zottis dichiarandosi in linea generale d'accordo sulle questioni illustrate, ma chiedendo di poter avere a disposizione alcuni giorni per prendere visione dei contenuti della proposta di determinazione (all. 1).

Il Presidente sottolinea che l'approvazione della determinazione non è all'ordine del giorno di oggi.

Il Presidente Finozzi chiede a quale struttura consiliare sarà affidata la verifica di ammissibilità di questi atti. Il Segretario generale precisa che il compito competerà alla segreteria generale di concerto con il Servizio attività istituzionali.

Il dirigente capo del Servizio affari giuridici e legislativi precisa che nella proposta di determinazione deve essere precisato che tale attività propedeutica e di verifica degli atti ispettivi mantiene *"salvo ed impregiudicato l'esercizio del diritto di critica politica che, secondo lo stesso orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza, ammette la espressione di "opinione meramente soggettiva", "avente per sua natura carattere congetturale", "che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obbiettiva ed asettica"*.

Viene inoltre sottolineato che rimangono da verificare le modalità attraverso le quali i consiglieri regionali possono presentare gli atti, tenuto conto delle previsioni dettate dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Il Presidente conclude l'argomento e riaggiornerà la trattazione del punto ad una prossima seduta.

3) **SOTTOSCRIZIONE E RITIRO DI PROGETTI DI LEGGE.**

Il Presidente illustra l'argomento, precisando che la sottoscrizione dei progetti di legge attiene alla fase di presentazione degli atti e a quella dell'istruttoria, presso la competente Commissione consiliare.

Durante queste due fasi procedurali, i consiglieri possono, come consentito dal Regolamento, sottoscrivere progetti presentati da altri consiglieri o ritirare la propria sottoscrizione.

Quando la fase di esame da parte delle Commissioni è conclusa, fase che si sostanzia con l'approvazione di un testo per l'aula, il progetto di legge si deve considerare non più "nella disponibilità" dei singoli consiglieri, ma del Consiglio nella sua funzione di organo legislativo.

Pertanto non possono essere accolte le richieste di sottoscrizione pervenute da parte dei consiglieri, e tantomeno le richieste di ritiro di un progetto di legge, una volta conclusa la fase d'esame della commissione.

La proposta di determinazione viene condivisa da tutti i presenti ed approvata.

DETERMINAZIONE N. 4

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE E RITIRO DI PROGETTI DI LEGGE.

I consiglieri possono sottoscrivere progetti presentati da altri consiglieri o ritirare la propria sottoscrizione nel corso dell'istruttoria presso la competente commissione consiliare.

La deliberazione della commissione che conferisce al relatore mandato a riferire all'assemblea preclude la possibilità sia di sottoscrivere, sia di ritirare il progetto di legge. Da quel momento, infatti, l'atto d'iniziativa legislativa non è più nella disponibilità dei singoli consiglieri.

Non possono pertanto essere accolte né le richieste di sottoscrizione, né le richieste di ritiro di un progetto di legge, una volta conclusa la fase d'esame da parte della commissione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14.50

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Valente)

IL PRESIDENTE
(Roberto Ciambetti)

ALL. 1

Determinazione n. ... del ... – Primi criteri applicativi dell'art. 123 del Regolamento in materia di ammissibilità di atti del sindacato ispettivo.

In considerazione del ricorrere di talune fattispecie di atti ispettivi connotati da notevole eterogeneità, tanto nei contenuti quanto nella struttura o nelle dimensioni, degli atti ispettivi e degli atti di indirizzo presentati, si chiede alla Giunta per il Regolamento di determinare dei primi criteri che il Presidente del Consiglio possa adottare nell'esercizio delle sue prerogative di verifica di ammissibilità.

L'articolo 123 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 stabilisce infatti che "Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio."

Venendo in particolare agli atti ispettivi, le fattispecie di inammissibilità appaiono pertanto riconducibili a due specie: atti contenenti frasi ingiuriose; atti non conformi alla loro peculiare natura.

Per quanto riguarda le frasi ingiuriose, esse sono quelle idonee ad offendere l'onore o il decoro di una persona.

Per quanto riguarda la non conformità alla natura dell'atto, occorre innanzi tutto ricordare che l'articolo 111 definisce l'interrogazione come la "domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo" e l'articolo 113 definisce l'interpellanza come la "domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale".

Il vaglio di ammissibilità sarà dunque in primo luogo rivolto a verificare la tipicità dell'atto, ovvero la rispondenza tra il contenuto dell'atto e le fattispecie astratte descritte dagli articoli 111 e 113. Sul punto può essere utile tenere conto della prassi pluridecennale applicata dalla Camera dei deputati ed in particolare quanto sintetizzato nella lettera circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996.

Emerge conseguentemente, in prima applicazione, l'esigenza di tenere conto nel giudizio di inammissibilità dei seguenti molteplici aspetti idonei a rivelare la non conformità dell'atto ispettivo alla sua peculiare natura:

- a. struttura dell'atto. Assume particolare rilevanza il rapporto tra motivazioni e premesse ed i quesiti. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti alla Giunta. Non sono invece ammesse qualora siano sostanzialmente estranee al quesito, ad esempio in quanto contengano valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, o in generale contenuti corrispondenti a quelli tipici di altra tipologia di atto.
- b. forma dell'atto. Sono inammissibili gli atti contenenti formulazioni sconvenienti, espressioni non consone alla dignità del Consiglio, ovvero termini ingiuriosi, ironici, sarcastici o provocatori, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze;
- c. caratteristiche del quesito. Non sono ammissibili atti riguardanti questioni non rientranti nella sfera di responsabilità della Giunta nei confronti del Consiglio;
- d. tutela della sfera personale di singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono ammissibili atti che contengano imputazioni di responsabilità o giudizi attinenti alla sfera individuale, o lesivi del prestigio delle istituzioni, salvo che tali informazioni non derivino da fonti esterne al Consiglio e la cui pubblicazione sia giuridicamente consentita.

Quanto sopra salvo ed impregiudicato l'esercizio del diritto di critica politica che, secondo lo stesso orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza, ammette la espressione di "opinione meramente soggettiva", "avente per sua natura carattere congetturale", "che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obbiettiva ed asettica".

La rilevanza di tali molteplici aspetti impone che gli atti di sindacato ispettivo siano formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto alla Giunta; che la loro premessa sia il più concisa possibile e non contenga valutazioni, considerazioni o richiami ad elementi non strettamente legati al quesito posto.

Essendo la lunghezza stessa già di per sé sintomatica della non conformità ai parametri richiesti, si ritiene utile tenere in considerazione, ai fini dell'ammissibilità degli atti ispettivi, la lunghezza massima prescritta per la Camera dei deputati dalla Giunta per il Regolamento della Camera nel parere del 3 agosto 2016: seicento parole per le interrogazioni; quattrocento parole per le interrogazioni a risposta immediata; ottocento parole per le interpellanze.

Si è inoltre posto l'interrogativo circa quale tipo di sottoscrizione (firma autografa, firma digitale, firma elettronica semplice o avanzata o qualificata, utilizzo di posta elettronica certificata, ecc.) sia oggi necessaria e sufficiente per la presentazione degli atti ispettivi. A tale proposito va sottolineato che è in corso di implementazione progressiva un processo di ulteriore digitalizzazione dei lavori consiliari. Pertanto, si ritiene che, nelle more dell'implementazione del processo, sia necessaria la presentazione dell'atto ispettivo corredato di firma autografa.

In ordine ai profili di tipicità dell'atto ispettivo come sopra esplicitati ed ai quali si rapporta il giudizio di ammissibilità, in quanto trattasi di prime determinazioni assunte in applicazione dell'articolo 123 del Regolamento, le competenti strutture del Consiglio regionale restano a disposizione, anche nella fase di predisposizione degli atti ispettivi, per ogni collaborazione ritenuta utile e funzionale ad una conformazione degli atti medesimi alla presente determinazione.